

COMUNE DI VILLE DI FIEMME

Rimosso il divieto *anticamper* e aperte le sbarre

di Angelo Siri

Grazie all'intervento dell'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti il comune di Ville di Fiemme ci comunica che ha riaperto alla circolazione e sosta per le autocaravan il parcheggio sito al passo di Lavazé, a lato della Strada Statale 620.

Proseguiamo le azioni per far applicare la legge, consentendo così la libera circolazione e sosta alle autocaravan e aprendo www.coordinamentocamperisti.it e cliccando su AZIONI IN CORSO, gli ultimi aggiornamenti e le ultime vittorie conseguite contro i sindaci anticamper.



Le due foto in questa pagina si riferiscono al parcheggio sito presso il passo di Lavazé



Comune di Ville di Fiemme
 Provincia di Trento
 P.zza Degasperi, 1
 38099 Ville di Fiemme
 C.F. e P.IVA 02570230223
 Tel. 0462-340144



info@comune.villedifiemme.tn.it
comune@pec.comune.villedifiemme.tn.it

Prot. n. 4010

Ville di Fiemme (TN), 08.06.2022

Egregio

Avv. Marcello Viganò

Via di San Niccolò n. 21

50125 FIRENZE

PEC: marcello.vigano@firenze.pecavvocati.it

OGGETTO: richiesta rimozione divieto di transito per altezza e sbarre in località Lavazé.

Facendo seguito alla richiesta dd. 24.05.2022 acquisita agli atti sub prot. n. 3599 lo stesso giorno, si comunica che è stato rimosso il segnale di divieto di transito per altezza e sono state aperte le sbarre a presidio del parcheggio sito al passo di Lavazé, a lato della S.S. 620.

A disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti che si rendessero necessari, si porgono cordiali saluti.

IL SEGRETARIO COMUNALE
 dott.ssa Emanuela Bez

Questa nota, se trasmessa in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente, predisposto e conservato presso questa amministrazione in conformità alle regole tecniche (artt. 3 bis e 71 del CAD, D.Lgs. 82/2005). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D.Lgs. 39/1993).

Firmato digitalmente da: BEZ EMANUELA
 Data: 08/06/2022 09:57:48

Con l'occasione si ricordano i seguenti punti.

IL TURISMO IN AUTOCARAVAN È UNA RISORSA SOCIO-ECONOMICA

L'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti, portatrice di interesse collettivo - www.coordinamentocamperisti.it - è stata la prima in Europa a regolamentare la circolazione stradale per le autocaravan e, dal 1985 a oggi sempre in azione per la difesa dell'ambiente e gli associati espongono sul cruscotto seguente tagliando:

**COORDINAMENTO
CAMPERISTI**
Associazione Nazionale

50125 FIRENZE via di San Niccolò 21
055 2469343 - 328 8169174
info@coordinamentocamperisti.it
www.incamper.org
www.coordinamentocamperisti.it
ancc@pec.coordinamentocamperisti.it

OBBEDIENTI ALLE LEGGI, sostiamo rispettando il Codice della Strada.

CONTRIBUIAMO allo sviluppo socioeconomico locale.

PRATICHIAMO turismo sostenibile, infatti, dopo aver sostato, ripartiamo lasciando intatto il territorio.

SIAMO IN AZIONE contro chi, violando la legge, attiva ordinanze anticamper e/o installa sbarre anticamper.

ANTIFURTO SATELLITARE IN FUNZIONE

In sintesi: **le autocaravan sostano e ripartono, lasciando il territorio come lo avevano trovato.**

Una partecipazione concreta allo sviluppo del turismo, facendo emanare nel 1990 la legge provinciale del Trentino n. 33/90, quindi, nel 1991 la legge nazionale n. 336/91 nonché nel 1992 a farla recepire nel Nuovo Codice della Strada. Intervenuta anche a livello europeo, infatti nel 2005, a sintesi di 11 emendamenti presentati dagli europarlamentari che avevano recepito le nostre istanze, l'articolo 11/della relazione Luis Queirò (*Progetto di relazione sulle nuove prospettive e le nuove sfide per un turismo europeo sostenibile*) «Si riconosce il contributo del turismo itinerante, così come quello del turismo su caravan e autocaravan, nel ridurre gli effetti negativi del turismo di massa, come la capacità di disperdere le concentrazioni di turisti. Si sottolinea il bisogno di promuovere misure di sostegno che contribuiscano al suo sviluppo, in particolare per rimediare alla mancanza di strutture attrezzate per i parcheggi, siti di sosta multifunzionali e depositi per le caravan e autocaravan in tutta la comunità» fu approvato il 12 settembre 2005 dai membri della Commissione Trasporti e Turismo del Parlamento Europeo.

Purtroppo, nonostante siano trascorsi oltre 30 anni da quando è in vigore il Codice della Strada che regola anche la circolazione e sosta per le autocaravan, alcuni personaggi, per ignoranza e/o per interesse personale, sollecitano i sindaci a emanare illegittime limitazioni alla circolazione stradale (circolazione e sosta) per le autocaravan. Al contrario, è rispetto della Legge nonché interesse dei cittadini accogliere la sosta delle autocaravan perché, non necessitando per la loro sosta di cementificazioni, attivano uno sviluppo socioeconomico.

Per contribuire alla conoscenza del Codice della Strada, l'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti, portatrice di interesse collettivo – www.coordinamentocamperisti.it – ricorda continuamente quanto segue.

CIRCOLAZIONE STRADALE E AUTOCARAVAN

- In base all'articolo 185, comma 1 del codice della strada nonché è il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti che con prot. n. 31543 del 2 aprile 2007 ricorda: *"...non si può escludere dalla circolazione l'autocaravan (autoveicolo ai sensi dell'articolo 54 del Codice della Strada) da una strada e/o da un parcheggio ed allo stesso tempo consentirlo alle autovetture che sono anch'esse autoveicoli"*.
- In base all'articolo 185, comma 2 del codice della strada *"la sosta delle autocaravan, dove consentita, sulla sede stradale non costituisce campeggio, attendamento e simili se l'autoveicolo non poggia sul suolo salvo che con le ruote, non emette deflussi propri, salvo quelli del propulsore meccanico, e non occupa comunque la sede stradale in misura eccedente l'ingombro proprio dell'autoveicolo medesimo"*.

PER CONTRASTARE IL CAMPEGGIO ABUSIVO

Per contrastare il bivacco e il campeggio abusivo sono a disposizione i facsimili elaborati dal Dr. Fabio Dimita, Direttore Amministrativo al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, pubblicati sulla rivista POL MAGAZINE 6/2022, <https://www.coordinamentocamperisti.it/files/aggiornamenti/campeggio%20abusivo%20estratto%20Pol%20magazine%206%202022.pdf>.

IGIENE PUBBLICA

È il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti che con prot. 31543/2007 precisa di nuovo che *"...le autocaravan, per il loro allestimento, che comprende serbatoi di raccolta delle acque inerenti cucina e bagno, sempre che siano debitamente ed idoneamente utilizzate, sono veicoli che non possono mettere in pericolo l'igiene pubblica"*.

Inoltre, l'allestimento di aree attrezzate e/o parcheggi attrezzati e/o campeggi NON consente di vietare o limitare la circolazione stradale (movimento, fermata e sosta) delle autocaravan nelle altre parti del territorio. Infatti, in base all'articolo 378, comma 6 del regolamento di esecuzione e attuazione del codice della strada *"I proprietari o gestori dei campeggi o delle aree attrezzate con gli impianti igienico-sanitari sono obbligati a fornire il servizio di scarico dei residui organici e delle acque chiare e luride raccolti negli impianti interni delle autocaravan anche in transito"*.

SICUREZZA PUBBLICA

È il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti che con prot. 31543/2007 ribadisce ancora una volta che *".... inverosimile che il solo veicolo "autocaravan" possa rappresentare con la sua circolazione sul territorio una turbativa all'ordine e alla sicurezza pubblica. Pertanto, non conforme a legge, e frutto di eccesso di potere, dovrebbe essere ritenuta l'ordinanza che interdica la circolazione o l'accesso alle autocaravan per asserite esigenze di "tutela dell'ordine, della sicurezza e della quiete pubblica"*.

SALVAGUARDIA DELL'INTERESSE PUBBLICO

Nella denegata ipotesi che un Comune adotti provvedimenti che, direttamente o indirettamente, abbiano per effetto quello di vietare o limitare la circolazione stradale (movimento, fermata e sosta) per le autocaravan, l'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti, suo malgrado, è costretta ad adire l'Autorità Giudiziaria con aggravio di oneri, altrimenti evitabili, per l'associazione, per la stessa Pubblica Amministrazione e i suoi cittadini nonché per la macchina della Giustizia.